



**OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)
ACCESSO AL PROPRIO FASCICOLO PERSONALE – ADDEBITO
DELLE SPESE**

**DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali
degli Istituti di Istruzione Statali - LORO SEDI**

Egregi Titolari e Responsabili del Trattamento

molto spesso ci sono state avanzate delle domande circa la possibilità, per il dipendente, di richiedere ai sensi della Legge 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi, l'accesso al proprio fascicolo personale. La risposta a questa domanda la si può dedurre già leggendo la nostra circolare N° 18-PRV del 29/01/2007, tuttavia cogliamo l'occasione per ribadire alcuni principi di base che sovrintendono alla complessa convivenza tra PRIVACY & RISERVATEZZA.

Innanzitutto dobbiamo rammentare come la disciplina sia diversa nel caso in cui l'accesso richiesto riguarda atti che contengono solamente dati dell'interessato o che contengano anche dati di terzi. Se siamo nella prima ipotesi (solo dati dell'interessato come spesso accade nel caso del fascicolo personale) il diritto di accesso appare evidente, e la motivazione da indicare nella richiesta potrebbe essere addirittura molto generica proprio perché il diritto alla trasparenza non è costretto da nessun limite posto da eventuali controinteressati. Mentre un principio di segno totalmente opposto si applica nella seconda ipotesi, cioè quella che prevede l'accesso a documenti che contengono dati di terzi; Infatti è la stessa legge (Art. 24 comma 3 L241/1990) che esclude l'accesso per motivi labili quali "il controllo generico dell'operato della P.A."

In linea di massima l'esercizio del diritto di accesso ai dati è gratuito, salvo che non si provi che i dati non erano in possesso della P.A. interrogata o che si richieda l'adempimento (comunicazione dei dati) in un formato particolare. Tuttavia l'Art. 25 della Legge 241/1990 precisa che completamente gratuito è solamente l'esame dei documenti, quando invece adempiere alla richiesta per la P.A. è particolarmente oneroso, questa può addebitare al richiedente 2 tipologie di costi, **il costo di riproduzione** ed il **costo di ricerca** (ma solo quando questa risulti particolarmente dispendiosa).

Il costo di riproduzione è invece un sacrosanto diritto della P.A., quindi appare corretto che l'Istituto scolastico metta a disposizione a titolo completamente gratuito i documenti che potranno essere visionati dal richiedente all'interno dei locali di segreteria, qualora invece questi ne richieda copia, il costo di tale copia può correttamente essere addebitato in misura diversa in funzione che se ne chiedi copia cartacea in formato A4 piuttosto che in formato A3 oppure che se ne chiedi copia in formato digitale.

Nel caso di un Istituto di istruzione tipico invece, appare molto discutibile che si possa addebitare un costo di ricerca.